



[Civile.it](http://Civile.it)

## Il codice fiscale non e' elemento essenziale dell'atto di citazione nei giudizi davanti ai gdp

di Spataro

Riceviamo con piacere la cortese segnalazione dell'avv. Luigi Vingiani via email dell'ordinanza in oggetto.

del 2010-04-29 su [Civile.it](http://Civile.it), oggi e' il 20.04.2024

L'art. 163 c.p.c. non e' applicabile al giudizio innanzi al Giudice di Pace

Il Giudice di Pace

considerato che ai giudizi pendenti innanzi al Giudice di Pace si applica, per quanto al contenuto della domanda, esclusivamente, la disposizione di cui all'art. 318 c.p.c. (Cass.Civ. I sez. 30/04/2005 n. 9025)

rilevato che il detto art. 318 c.p.c. non include, tra gli elementi essenziali della citazione, l'indicazione del codice fiscale dell'attore e dei convenuti, cos' come previsto, invece dall'art. 163 c.p.c. che si applica ai giudizi pendenti innanzi al Tribunale e la cui mancanza d' luogo a nullita' della citazione medesima, cos' come sanzionata dall'art. 164 c.p.c.;

considerato, ancora, che la mancata indicazione del codice fiscale del difensore di cui all'art. 125 c.p.c. non e', comunque sanzionata da nullita' ;

letto l'art. 156 c.p.c. secondo il quale non puo' essere pronunciata nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge

P.T.M.

rigetta la eccezione di nullita' dell'atto di citazione, cos' come proposta, e rinvia la causa, ex art. 320 c.p.c. alla udienza del 18/06/2010.

Il Giudice di Pace

avv. Maria Cuomo

- Avv. Luigi Vingiani

Hai letto: *Il codice fiscale non e' elemento essenziale dell'atto di citazione nei giudizi davanti ai gdp*

Approfondimenti: [Atto di citazione](#) > [Codice fiscale](#) > [Giudice di pace](#) > [Nullita'](#) > [Procedura civile](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)

